

DECISIONE (UE) 2023/829 DELLA COMMISSIONE

del 17 aprile 2023

relativa alla franchigia dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA concesse all'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall'aggressione militare in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina

[notificata con il numero C(2023) 2490]

(Solo i testi in lingua estone, francese, lettone, lituana, neerlandese, polacca, rumena, slovacca e tedesca fanno fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, che determina l'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto delle importazioni definitive di taluni beni ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 76, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2022 la Russia ha avviato un'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Di conseguenza milioni di persone sono fuggiti dall'Ucraina e gli Stati membri dell'UE hanno concesso la protezione temporanea ⁽³⁾ a circa quattro milioni di persone. L'afflusso di persone in fuga dall'aggressione militare in Ucraina continua a rappresentare una sfida per gli Stati membri interessati per quanto riguarda l'erogazione di una sufficiente assistenza umanitaria e il soddisfacimento dei bisogni primari di queste persone.
- (2) Il 24 febbraio 2022 l'Ucraina ha chiesto assistenza a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ in materia di forniture per la protezione civile.
- (3) In un'espressione di solidarietà e sostegno, gli Stati membri e la comunità internazionale hanno risposto con la fornitura di merci per l'assistenza umanitaria destinate a essere distribuite alle persone in fuga dall'aggressione militare che arrivano nell'Unione e alle altre persone colpite dalla guerra in Ucraina.
- (4) Il 1° luglio 2022 è stata adottata la decisione (UE) 2022/1108 della Commissione ⁽⁵⁾. La presente decisione concede a taluni Stati membri la franchigia dai dazi all'importazione e l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto («IVA») all'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dall'aggressione militare in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in loco, dal 24 febbraio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

⁽¹⁾ GU L 292 del 10.11.2009, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).

⁽⁴⁾ Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2022/1108 della Commissione, del 1° luglio 2022, relativa alla franchigia dai dazi all'importazione e all'esenzione dall'IVA concesse all'importazione delle merci destinate a essere distribuite o messe a disposizione gratuitamente delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina e alle persone che ne hanno bisogno in Ucraina (GU L 178 del 5.7.2022, pag. 57).

